

Il vero volto di Lidia Poët





CORTE D'APPELLO



EDIZIONI LE
LUCERNE

TORINO — 14 novembre 1883.

Avvocati – iscrizione nell'albo degli avvocati – deliberazioni dei consigli dell'ordine – opposizione del pubblico ministero – termine – forme – esercizio della avvocatura – donne.

Le donne non possono essere ammesse all'esercizio dell'avvocatura.

MASSIME
IN PASSATO

MOTIVAZIONI



“ Ne risulta evidente essere stato sempre nel concetto del legislatore che l'avvocheria fosse un ufficio esercibile soltanto dai maschi, e nel quale non dovevano punto immischiarsi le femmine.

Corte d'Appello di Torino

MOTIVAZIONI



“ Sarebbe disdicevole e brutto vedere le donne discendere nella forense palestra, agitarsi in mezzo allo strepitio dei pubblici giudizi, accalorandosi in discussioni che facilmente trasmodano, e nelle quali anche loro malgrado potrebbero essere tratte oltre i limiti che al sesso più gentile si conviene di osservare.

Corte d'Appello di Torino

MOTIVAZIONI



EDIZIONI LE
LUCERNE

“ Non occorre nemmeno di accennare al rischio cui andrebbe incontro la serietà dei giudizi se per non dire di altro, si vedessero talvolta la toga o il tocco dell’Avvocato sovrapposti ad abbigliamento strani e bizzarri che non di rado la moda impone alle donne, e ad acconciature non meno bizzarre, come non occorre neppure far cenno del pericolo gravissimo a cui rimarrebbe esposta la Magistratura di essere fatta più che mai segno agli strali del sospetto e della calunnia ogni qualvolta la bilancia della giustizia piegasse in favore della parte per la quale ha perorato un’avvocatessa leggiadra. ”

Corte d'Appello di Torino



LA SENTENZA



EDIZIONE
LUCERNE

CORTE DI CASSAZIONE DI TORINO.

Udienza 18 aprile 1884; Pres. EULA P. P., Est. TALICE,
P. M. CALENDIA (concl. conf.) — Poët Lidia (Avv.
SPANNA e BERNARDI).

Avvocato — Donna — Esercizio dell'avvocatura.
(Legge 8 giugno 1884 sulla profess. degli avv. e
proc. art. 8).

La donna non può esercitare l'avvocatura.

LEGGE SACCHI

17 luglio 1919 n. 1176

Le donne sono ammesse, a pari titolo degli uomini, ad esercitare tutte le professioni ed a coprire tutti gli impieghi pubblici, esclusi soltanto, se non vi siano ammesse espresse espressamente dalle leggi, quelli che implicano poteri pubblici giurisdizionali o l'esercizio di diritti e di potestà politiche, o che attengono alla difesa militare dello Stato secondo la specificazione che sarà fatta con apposito regolamento.

Art. 7



Ettore Sacchi